



Prefettura di Teramo
Ufficio territoriale del Governo

COMUNE DI CASTELLI	
PROVINCIA DI TERAMO	
Prot. N.	1745
14 MAG. 2018	
<input checked="" type="checkbox"/> sindaco	<input type="checkbox"/> servizi demografici
<input type="checkbox"/> segreteria	<input type="checkbox"/> messi
<input type="checkbox"/> ragioneria	<input type="checkbox"/> albo
<input type="checkbox"/> ufficio elettorale	<input type="checkbox"/> ufficio tecnico

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso
e Rappresentanza in giudizio

Fasc. 1628/2018

VISTA l'istanza in data 27 marzo c.a. con cui il sig. Mauro Vegni, responsabile domiciliato presso la R.C.S. Sport S.p.A. - con sede legale a Milano, in via Rizzoli n. 8 - ha richiesto di essere autorizzato allo svolgimento della corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata "101° Giro d'Italia, 10^ tappa (percorso Penne (PE) - Gualdo Tadino (PG))" che si svolgerà il giorno **15 maggio 2018**;

VISTI il programma e il percorso della manifestazione contenuti nell'istanza e le successive integrazioni;

PRESO ATTO che il tratto del percorso di gara ricadente nel territorio della Provincia di Teramo interesserà le strade statali, provinciali e comunali nei territori dei comuni di Arsitia, Castelli, Isola del Gran Sasso, Castel Castagna, Colledara, Basciano, Montorio al Vomano, Teramo, Campi e Civitella del Tronto;

VISTA la nota n. 2394/220.18 del 1° aprile 2018 con la quale la Sezione Polizia Stradale di Teramo ha espresso parere favorevole alla gara;

VISTA la nota n. prot. n. CDG-0218467 - P del 24 aprile 2018 con la quale l'ANAS S.p.A. ha espresso il proprio nulla osta alla sospensione del traffico veicolare lungo la S.S. 150 denominata "del Vomano", dal Km. 28+200 al Km. 29+700, e la S.S.81 denominata "Piceno Aprutina" dal Km. 11+498 al Km. 33+300 e dal Km. 35+246 al Km. 38+100;

CONSIDERATO che i Comuni interessati dal percorso ciclistico in argomento non hanno rilevato motivi ostativi al regolare svolgimento della tappa;

VISTE le disposizioni fornite con nota n. 018005093 Rep. 220-18 del 7 maggio c.a. dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento di Polizia Stradale per l'Abruzzo ed il Molise con sede in L'Aquila;

VISTO il provvedimento della Provincia di Teramo - Servizio VI Settore Viabilità - n. 96 del 10 maggio 2018, con cui è stato autorizzato lo svolgimento della gara;

VISTO il provvedimento n. 21 dell'11 maggio 2018 con il quale la Provincia di Teramo ha ordinato, con decorrenza dalle ore 13.00 del 14/05/2018 fino ad avvenuto transito della manifestazione in oggetto, il divieto di transito a tutti i veicoli sulla S.P. n. 37, nel tratto di strada compreso tra Colle Corneto e Rigopiano, con la sola esclusione di quanti autorizzati dalle autorità competenti;



*Profettura di Teramo
Ufficio territoriale del Governo*

*Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativa: Affari Legali, Contenzioso
e Rappresentanza in giudizio*

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara interessante la provincia di Teramo;

VISTI gli articoli 6 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO l'art.14 del d.l.vo 19 maggio 2000, n. 139;

ORDINA

per il giorno **15 maggio c.a.**, la sospensione temporanea della circolazione su tutto il percorso della competizione, **a partire da due ore prima del passaggio della corsa, fino al passaggio di fine gara e, comunque, fino a cessate esigenze.**

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Resta ferma la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti; i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- che la carovana ciclistica venga scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.l.vo. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto



Prefettura di Teramo
Ufficio territoriale del Governo

*Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali Contenzioso
e Rappresentanza in giudizio*

di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n. 29;

- che l'organizzazione garantisca la presenza di due motoveicoli (art. 4.1° Disciplinare per le Scorte Tecniche) aventi cilindrata non inferiore a 125 cc di cui:

a) uno con il compito di precedere il primo concorrente, ad una distanza non inferiore a 500 metri e non superiore a 2 km, che segnali l'inizio dell'ambito di applicazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;

b) uno a seguire l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a 100 metri, che segnali la fine dell'ambito di applicazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, come da tabella di marcia;

- che in loco venga posizionata idonea segnaletica di chiusura al traffico veicolare con l'indicazione della fascia oraria ed il percorso alternativo nonché predisposto un efficace servizio d'ordine per tutta la durata della chiusura a cura degli organi di polizia municipale. **Trattandosi di competizione agonistica di rilevanza nazionale, i presidi di chiusura delle vie di accesso al percorso dovranno essere attivati almeno due ore prima del transito della gara, fatte salve le ulteriori esigenze emergenti;**

- che gli organi di polizia, preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate, intensifichino i controlli sui tratti di strada interessati per tutta la durata della manifestazione;

- che l'organizzazione predisponga un idoneo servizio, anche con la presenza di addetti a terra abilitati che presidino le intersezioni stradali o i punti sensibili del tracciato della gara e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle predette intersezioni ;

- che gli organizzatori in conformità alle prescrizioni della presente autorizzazione diano la più ampia pubblicità possibile a questo provvedimento avvalendosi, se del caso, anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sopracitata.

Teramo, 11 maggio 2018

Il Responsabile U.P.

A. Catena

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Liberatore

